

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORNITURISTI UFFICIO

STATUTO

Art.1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita a norma dell'art.36 c.c l' Associazione Italiana Fornitursti Ufficio.

Essa ha sede in Milano, Corso Venezia 51, non ha scopo di lucro, è libera da vincoli con partiti politici.

Art.2 – OGGETTO SOCIALE

L'attività dell'Associazione è in generale dedicata al rafforzamento del segmento di mercato dei Fornitursti Ufficio attraverso iniziative che ne possano migliorare il posizionamento secondo i più generali principi dell'etica commerciale.

Più in particolare l'attività associativa non dovrà interferire con le attività e gli interessi propri delle Aziende Associate e dovrà essere dedicata prevalentemente alla effettuazione di studi e ricerche sul mercato specifico in modo da garantire a tutti i propri Associati strumenti di conoscenza utili a facilitare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Art.3 - ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione, previa apposita domanda che deve essere sottoposta all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, i Consorzi, le Società Consortili, gli organismi collettivi in genere che abbiano come iscritti titolari di Aziende operanti nell'ambito delle Forniture per Ufficio, le persone fisiche e le Società titolari d Aziende operanti prevalentemente nell'ambito di cui sopra e non facenti parte degli organismi sopra citati.

Rappresentano entrambi requisiti essenziali per l'ammissione all'Associazione:

- avere la sede legale e amministrativa in Italia o, in subordine, in uno dei Paesi facenti parte della Comunità Europea;
- svolgere l'attività sul territorio italiano.

Le Società, i Consorzi, le Società Consortili, e gli organismi collettivi sono ammessi nella persona fisica dei loro legali rappresentanti pro tempore o nelle persone degli stessi all'uopo delegate.

Con apposito regolamento potranno venire fissati parametri minimi e clausole per l'ammissione e l'appartenenza all'Associazione.

La qualità di Associato si acquisisce a seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e non è cedibile fatto salvo quanto disposto dal successivo art.5.

I nuovi Associati sono tenuti al versamento dell'eventuale quota di ammissione che va a costituire un apposito fondo associativo e dell'intera quota associativa annuale stabilita dal Consiglio stesso per l'anno in corso.

Art.4 - OBBLIGHI

L'adesione alla Associazione comporta i seguenti obblighi:

- osservare il presente Statuto e le sue disposizioni attuative e regolamentari;
- rispettare il Codice Etico e le sue disposizioni;
- osservare le deliberazioni degli organi associativi;
- versare i contributi associativi regolarmente deliberati;
- astenersi da ogni iniziativa in aperto contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione;
- fornire la propria completa collaborazione alle indagini, studi e statistiche che l'Associazione ritenga necessario od utile svolgere nell'interesse generale di tutti gli Associati. L'Associazione è impegnata comunque a gestire in termini riservati le notizie ed i dati che le perverranno dagli Associati utilizzandole soltanto per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art.5 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto di adesione all'Associazione decorre dalla data di ammissione e scade, salvi i rinnovi di cui al comma seguente, al 31 dicembre dell'anno successivo.

Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato presentato dall'Associato formale atto di dimissioni inviato almeno un mese prima della scadenza.

Le quote associative in quanto alle stesse sono connesse prestazioni accessorie, non si trasferiscono per effetto della cessione, a qualunque titolo, di una o più Aziende del Socio, salvo il consenso del Consiglio Direttivo come sopra previsto.

Art.6 - CONTRIBUTI

Ogni Associato, sia esso Società, Gruppo o individuo, è tenuto a versare all'Associazione un contributo di uguale entità determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- il Revisore dei Conti.

Art.8 - ASSEMBLEA

Tutti gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta il Consiglio stesso lo reputi opportuno e comunque almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, mediante comunicazione scritta o fax, almeno dieci giorni prima con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche un'ora dopo la prima.

L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto degli Associati.

L'Assemblea delibera sui bilanci consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sul numero e le persone componenti il Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, sulle quote di ammissione proposte dal Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per Legge o Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli Associati possono farsi rappresentare con semplice delega scritta da altra persona anche se membro del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

Nessun Associato può essere portatore di più di due deleghe.

Ogni Associato ha diritto ad un voto qualunque sia la sua forma giuridica (gruppo o individuale).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza anche del Vicepresidente l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario ed occorrendo due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza, in proprio o per delega, della metà degli Associati in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli Associati intervenuti in seconda convocazione, tranne che per le modifiche dello statuto per le quali anche in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 51 % degli Associati.

Le Assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti qualunque sia il numero dei votanti: le nomine alle cariche sociali, se non avvengono per acclamazione, saranno fatte a maggioranza relativa.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole dei 2/3 degli Associati.

Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri nominati dall'Assemblea fra gli Associati o rappresentanti degli Associati, in modo tale che sia garantita la presenza nell'organo direttivo di una adeguata rappresentanza di Aziende individuali e gruppi di aziende.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e un Vice-Presidente, ciascuno dei quali rappresentativi delle diverse componenti in cui è articolata la struttura dell'Associazione.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione.

In caso di dimissioni, revoca o decesso della maggioranza dei Consiglieri dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per dar corso a tutte le iniziative programmate e, almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo dell'esercizio successivo, nonché all'ammontare delle eventuali quote di ammissione e delle quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30/11 il programma delle iniziative unitamente al budget di spesa.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti qualunque sia il numero; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza del Vicepresidente dalla persona designata dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, nonché alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

Art.10 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di Legge. Ne ha la firma che può delegare.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.

Nei casi di impossibilità è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vicepresidente.

Art.11 - IL SEGRETARIO GENERALE

Ha la responsabilità di curare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, di coordinare le attività delle Commissioni di lavoro e, più in generale, di portare a realizzazione tutte le iniziative degli organi dell'Associazione, garantendo anche il buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria in termini di servizi informativi e di consulenza messi a disposizione di tutte le Aziende rappresentate dall'Associazione.

E' nominato dal Consiglio Direttivo con mandato triennale rinnovabile.

Art.12 – ESERCIZI

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Art.13 – REVISORE DEI CONTI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti eletto dall'Assemblea degli Associati anche fra candidati esterni all'Associazione.

Egli dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea annuale.

Art.14 – CESSAZIONE-ESCLUSIONE

La qualità di Associato si perde per decesso se persona fisica o scioglimento, per dimissioni, per cessazione dell'Azienda, per morosità o per indegnità o per incompatibilità con una delle norme contenute nel presente Statuto.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità e l'incompatibilità verrà sancita dall'Assemblea degli Associati.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non conserva nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione, è tenuto a pagare la quota associativa dell'anno in corso e non può chiedere parziale rimborso di quanto già pagato.

Art.15 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di Ente Morale.

Art.16 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla esclusiva competenza di un collegio di tre Arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno ciascuno delle parti contendenti ed il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due Arbitri o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Esso giudicherà ex bono et ex aequo senza formalità di procedura; il suo lodo sarà inappellabile.